



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI  
TREVISO

dott. MASSIMO DE LUCA

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15.7.2005, nel  
procedimento ex art.28 L.300/1970 promosso da

COBAS PT CUB – ADL COBAS PT di Treviso in persona del  
responsabile locale Lorenza Favaro  
(avv. Cosimo Damiano Cisternino)

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro  
tempore  
(avv.ti Salvatore Trifirò e Paolo Ferraresi)

OSSERVA

Richiamati gli atti delle parti, si deve preliminarmente ritenere  
sussistente la legittimazione ad agire, ex art. 28 dello Statuto dei  
lavoratori, della parte ricorrente, considerato che la stessa ha  
prodotto documentazione da cui risulta l'esistenza a Treviso di una  
articolazione locale della Associazione sindacale nazionale COBAS,  
di cui è responsabile Lorenza Favaro, come dalla stessa dichiarato  
in udienza senza contestazione della convenuta.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il sindacato ricorrente ha proclamato "l'astensione da ogni forma di prestazione accessoria, comunque denominata (per es. Area Territoriale) con decorrenza 25 ottobre 2004 e per la durata di 27 giorni...", successivamente prorogati.

I due portalettere che hanno prestato adesione a tale astensione hanno ricevuto contestazioni disciplinari per violazione dell'obbligo di sostituzione del collega assente e parte ricorrente ha denunciato l'antisindacalità di tale comportamento in quanto teso a comprimere il diritto di sciopero.

Proprio i principi enunciati nella sentenza n. 17995/03 della Corte di Cassazione, più volte citata dalla convenuta, dimostrano le ragioni della associazione ricorrente.

In un caso parzialmente analogo la Suprema Corte ha, infatti, statuito: "La richiesta di consegna della corrispondenza in zone di recapito diverse da quelle abitualmente assegnate non costituisce, di per sé, richiesta di prestazioni di lavoro straordinario, ma rientra nei poteri riservati al datore di lavoro che conserva la facoltà non solo di strutturare ed organizzare la propria azienda ma anche quella di stabilire l'orario e di adeguare le prestazioni dei dipendenti in relazione alle esigenze della stessa, ancorché ovviamente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalle norme contrattuali vigenti... Il riconoscimento di un premio, collegato al raggiungimento dell'obiettivo – smaltimento del corriere – non intendeva compensare una prestazione lavorativa di maggior durata, rispetto all'orario di

lavoro ordinario, bensì una prestazione che, pur svolgendosi interamente in detto orario, assumeva necessariamente maggiore intensità e gravosità, ricomprendendo, seppure in parte, il lavoro di competenza di altro lavoratore assente. Tra l'altro, le difficoltà di controllare la durata effettiva di una prestazione di lavoro che si svolge prevalentemente all'esterno dell'azienda sono di tutta evidenza e spiegano anche le ragioni per cui le parti ritennero di concordare una retribuzione obbiettivo..." (cfr. Cass. n. 17995/03).

Secondo la Corte "l'effettuazione di uno sciopero, che configura una forma di astensione totale o parziale della prestazione, sospende per il lavoratore che vi abbia partecipato il diritto alla retribuzione, secondo il principio per il quale il dipendente, pur di sostenere con l'azione di sciopero particolari rivendicazioni nei confronti del datore di lavoro, accetta di subire una perdita economica, recando nel contempo un danno economico all'organizzazione del datore di lavoro. Il rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore, attuato senza perdita della retribuzione, non costituisce esercizio legittimo del diritto di sciopero..."

Nel caso di specie è la stessa convenuta a riconoscere che "a fronte della sostituzione del lavoratore assente, viene riconosciuto ai sostituti (pro quota) un compenso di € 35,00, anche nel caso che non venga effettuato lavoro straordinario" (v. pag. 23 della memoria di costituzione).

Non effettuando la sostituzione del collega assente, in adesione allo sciopero proclamato dai COBAS, i due lavoratori hanno, pertanto, perso detto compenso, costituente parte, seppur piccola, della retribuzione.

Vi è stato, pertanto, un esercizio legittimo del diritto di sciopero, protetto dalla garanzia di cui all'art. 40 della Costituzione, secondo gli stessi principi enunciati dalla sentenza della Cassazione sopra richiamata, che sul punto non fa altro che richiamare quanto elaborato dalla Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 123/1962 .

Appare evidente che il comportamento sanzionatorio delle Poste, posto in essere nei confronti degli aderenti ad uno sciopero legittimo, viene a ledere l'esercizio della libertà sindacale e colpisce il diritto di sciopero, ponendosi come comportamento pluricoffensivo, che costituisce condotta antisindacale, sanzionata ex art. 29 L. 300/1970.


#### P.Q.M.

1. Accerta e dichiara l'antisindacalità del comportamento di Poste Italiane s.p.a., consistito nell'attivazione della procedura disciplinare e nell'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei lavoratori aderenti allo sciopero indetto dalla ricorrente e, conseguentemente, ordina alla medesima di non dar corso alle procedure già attivate e di revocare le sanzioni irrogate.

2. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre IVA e CPA.
3. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Treviso, 2 agosto 2005

IL GIUDICE

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the printed text 'IL GIUDICE'.